

Causa T-378/02 R

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Obbligo di recupero — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Circostanze eccezionali — Sospensione provvisoria»

Ordinanza del presidente del Tribunale 1° agosto 2003 II-2924

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Violazione, nell'adozione di una decisione di apertura del procedimento formale di esame, dell'obbligo di agire entro un termine ragionevole — Circostanza insufficiente perché la decisione finale sia viziata da illegittimità*
(Art. 88, n. 2, CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, n. 1)
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Elementi che possono essere presi in considerazione*
(Artt. 88, n. 2, CE e 242 CE)

1. L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che una domanda di provvedimenti provvisori debba precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

rio, di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto, e questo diritto è sancito, quale componente del diritto a una buona amministrazione, dall'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il solo fatto di aver adottato una decisione di avvio del procedimento d'indagine formale a norma dell'art. 88, n. 2, CE oltre un termine ragionevole non basta a rendere illegittima una decisione adottata dalla Commissione in esito a tale procedimento.

(v. punto 65)

(v. punto 53)

2. Se l'osservanza di un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto comunita-

3. Quando esamina una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di rimborsare un preteso aiuto di Stato, imposto da una decisione adottata ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE

e intervenuta a seguito di una separazione contestata del procedimento d'indagine formale che ha preceduto la sua adozione e quella di un'altra decisione a cui essa è connessa e della quale è pure richiesta la sospensione dell'esecuzione, in un procedimento sommario separato, il giudice dell'urgenza può, al fine di esaminare il carattere urgente

della domanda, ritenere appropriato tener conto della situazione globale risultante per la parte ricorrente dall'esecuzione di tali due decisioni.

(v. punto 91)